

CM 15-4-1994, n. 126 - Aggiornamento degli Idr.

Premessa

La presente circolare risponde all'esigenza di ridefinire i principi espressi dalla CM 176/89 in ordine all'aggiornamento degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché di impartire disposizioni in ordine alle modalità applicative, soprattutto in riferimento alla CM 372/92, che innova l'iter procedurale prescrivendo la stipula di convenzioni a enti terzi.

Nel confermare che l'aggiornamento «costituisce un elemento qualificante della professionalità docente», occorre determinare le condizioni per la realizzazione di una reale uguaglianza delle opportunità attraverso l'adeguamento della normativa che disciplina le attività di aggiornamento dei docenti di religione cattolica a quella dei docenti di altre aree curriculari come previsto dal Dpr 751 del 1612-85 concernente l'intesa tra l'Autorità Scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana. Il diritto dovere all'aggiornamento va pertanto ricondotto alle modalità previste dall'art. 26 del Dpr 399 del 23-8-88, che stabilisce il limite di 40 ore per l'aggiornamento e la formazione in servizio, nonché alle disposizioni impartite dal Dpr 417/741.

Appare estremamente importante, a questo punto, garantire altresì la flessibilità del sistema formativo, per adeguarlo alle variabili della professionalità del singolo docente, all'ambiente socio-economico in cui opera, alla capacità di adeguamento costante, alle esigenze degli alunni ed alle eventuali innovazioni sul piano normativo.

Destinatari

Nel confermare la validità delle forme di reclutamento dei docenti indicate dal summenzionato Dpr 751 /85, si individuano quali destinatari dell'aggiornamento i docenti di religione cattolica in servizio nelle scuole secondarie di I e II grado, i docenti di ruolo di scuola materna ed elementare, che abbiano sottoscritto dichiarazione di disponibilità all'insegnamento della religione cattolica e siano stati riconosciuti idonei dall'Ordinario Diocesano, nonché i docenti di religione cattolica non di ruolo di questi due ultimi ordini di scuola.

Tipologia dei corsi e soggetti istituzionalmente deputati a gestire attività di aggiornamento

Nel rispetto della pluralità delle agenzie formative, si individuano quattro diverse tipologie, peraltro correlate, attraverso le quali si realizza l'attività di aggiornamento in parola in ottemperanza al disposto del Dpr 399/88:

1. iniziative autorizzate e finanziate dal M.P.I d'intesa con la CEI, nell'ambito del P.N.A. ed attuate in collaborazione fra i Provveditorati agli Studi e gli Ordinari Diocesani;

2. iniziative a carattere nazionale proposte dalla CEI dagli Ordinari Diocesani e dalle Università Pontificie e comunque approvate dalla CEI., autorizzate e finanziate da questo Ministero ai sensi della CM 137/90;

3. iniziative a carattere nazionale o regionale senza oneri per l'Amministrazione

organizzate dalla CEI dagli Ordinari Diocesani dalle Università Pontificie ed autorizzate da questo Ministero;

4. iniziative a carattere locale, senza oneri per l'Amministrazione, organizzate dalle Diocesi ed autorizzate dal Provveditore agli Studi competente per territorio.

Modalità organizzative

I Provveditorati agli Studi redigeranno, d'intesa con l'ordinario Diocesano, un piano annuale delle attività per le quali si richiede assunzione di oneri per l'Amministrazione.

Tale piano, ripartito per ordini e gradi di scuole, dovrà essere inviato a questo Ministero - Ufficio Studi Bilancio e Programmazione - Ufficio I, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno e dovrà contenere, per ciascun corso, espressa indicazione di:

- 1 - tematiche proposte
- 2 - numero dei destinatari
- 3 - durata (n. gg. per complessive h.)
- 4 - preventivo particolareggiato di spesa
- 5 - presentazione di ciascuna iniziativa, a cura del direttore del corso.

L'acquisizione dei singoli piani provinciali consentirà all'Amministrazione una valutazione complessiva delle iniziative su scala nazionale ed una più equa distribuzione delle risorse, secondo un programma da definire d'intesa con la CEI.

Espletata la fase dell'attribuzione dei fondi, il Ministero ne darà comunicazione ai Provveditori, che provvederanno alla stipula della relativa convenzione con l'Ordinario Diocesano.

Per le iniziative da realizzare senza oneri per l'Amministrazione i relativi progetti debbono contenere le indicazioni di cui al successivo punto della presente Circolare e debbono essere prodotti entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno - dalle Diocesi ai Provveditori agli Studi se i destinatari sono docenti di Religione Cattolica in servizio nell'ambito provinciale:

- dalla CEI., dagli Ordinari Diocesani e dalle Università Pontificie al Ministero - Ufficio Studi Bilancio e Programmazione - Ufficio Primo
- se l'iniziativa ha carattere nazionale, regionale, interregionale e interprovinciale.

Il Provveditore o il Ministero, a seconda degli ambiti di competenza, adotterà i relativi decreti di autorizzazione.

Per le iniziative comportanti oneri per l'Amministrazione, si procederà attraverso la stipula di apposita convenzione, in conformità di quanto disposto dalla CM 372/92 e precisamente, in relazione ai livelli di competenza sopradefiniti:

- fra Provveditore agli Studi e Ordinario Diocesano;
- fra questo Ministero - Direzione Generale del Personale e degli AA.GG. e Amministrativi - e CEI. o gli altri soggetti già indicati.

Nuclei tematici e modalità di presentazione

I progetti presentati devono essere attinenti, per gli argomenti trattati e per l'impostazione metodologica, ai programmi ministeriali approvati per l'ordine e grado di scuola cui si riferiscono.

Essi devono inoltre contenere espressa indicazione di obiettivi, finalità, metodologie e contenuti, nonché di sede e data di svolgimento e designazione del direttore responsabile. Una relazione a consuntivo di tutte le attività svolte, comprese quelle a carattere nazionale, re-gionale, interregionale o provinciale, verrà inviata a questo Ministero - Ufficio Studi Bilancio e Programmazione -Ufficio Primo - dal Provveditore agli Studi, nel cui territorio le iniziative hanno avuto luogo.

In particolare, per la rendicontazione quantitativa e qualitativa delle attività realizzate attraverso la forma della convenzione, trova applicazione la CM 372/92.